

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 416

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore UCCHIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996 (*)

—————

**Rifinanziamento di interventi per le opere di edilizia
dell'università di Urbino**

—————

() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 29 luglio 1991, n. 243, al comma 2 dell'articolo 5, prevede che all'università di Urbino sia assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata per le opere di edilizia.

Tale contributo ha consentito, sia pure parzialmente, di far fronte alle inderogabili esigenze di carattere edilizio che l'università ha dovuto soddisfare.

I programmi già predisposti, intesi a soddisfare le esigenze delle nuove facoltà nel frattempo istituite (lingue e letterature stra-

niere, sociologia, scienze politiche, scienze ambientali, diversi corsi di diploma universitario) nonché l'avvenuto inizio, finalmente, dei lavori della nuova facoltà di economia e commercio, rischiano però di essere vanificati se lo stanziamento per le opere di edilizia non verrà rinnovato anche per gli anni 1994 e successivi. È pertanto necessario il rifinanziamento della legge 29 luglio 1991, n. 243, per la parte relativa ai fondi per l'edilizia dell'università di Urbino, se non si vuole che si vanifichi ogni ipotesi di sviluppo della benemerita università.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alla libera università degli studi di Urbino è assegnata la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, finalizzati ad interventi per le opere di edilizia.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

